

676/290

TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE IV LAVORO  
PRIMO GRADO  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza del 7-3-10 ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa n°124083/2009 R.G. vertente

TRA

1. RUSSO Angela nata a Caserta il 16/6/1963 - C.F. RSSNGL63H56B963I.
  2. PROSPERINI Carmine, nata a Roma il 24/8/1957, C.F. PRSCMN57M64H501I
  3. ROSSI Maria Palma, nata a Roma il 1/1/1957, C.F. RSSMPL57A41H501F
  4. VECCHIETTI Annamaria, nata a Roma il 5/8/1951, C.F. VCCNMR51M45H501E
  5. FITTIPALDI Patrizia nata a Roma il 23/8/1955 C.F. FTTPRZ55M63H501H
  6. BOKHESE Maria Rosaria nata a Napoli il 8/5/1948 C.F. BRGMRS48E48F839L
  7. ANZALONE Mirella nata a Tripoli Libia il 15/8/1960 C.F. NZMLL60M55Z326U
  8. BARTOLOMEI Mariella nata a Roma il 21/11/1958 C.F. BRTMIJ.58S61H501N
  9. MILANI Enrico nato a Rieti il 25/9/1961 - C.F. MNRRNC61P25H282B
  10. NOTARO Patrizia nata a Napoli 26/9/1957 - C.F. NTRPRZ57P66F839F
  11. DOLCI Dario nato a Montecastello di Vibio (PG) il 30/9/1950 C.F. DLCDRA50P30F456
  12. RADICCHI Giovanni nato a Gubbio (PG) il 5/7/1945 C.F. RDCGNN45L05B256L
  13. RAMI Paola nata a Roma il 25/10/1950 C.F. RMAFLAS0R65H501W
  14. MARCOZZI Fernanda nata a Roma 6/2/1960 C.F. MRCPNN60B46H501C
  15. DI LEVA Mario Grazia nata a Roma il 18/12/1968 C.F. BLVMGR68T58H501X
  16. MAMMANA Marina nata a Roma il 6/2/1961 C.F. MMMMRN61B46H501G
  17. URSINO Silvana nata a Catania il 15/3/1949 C.F. RSNSVN49C55C351M
  18. CRISTOFARI Antonio Maurizio nato a Roma il 24/5/1953 C.F. CRSNNM53E24H501F
  19. CONSOLATI Roberto nato a Montelibretti (RM) il 14/10/65 - C.F. CNSRRT65R14H501C
  20. DE ROSA Francesca nata a Cosenza il 25/9/1956 C.F. DRSPNC56P65D086B
  21. FONTANA Patrizia nata a Negrine Tunisia il 11/8/1959 - C.F. FNTPRZ59M51Z352T
  22. CACCIAMANI Ruggero Mario nato a Roma il 4/12/1948 C.F. CCCRGR48T24H501T
  23. SPIRA Teresa, nata a Lavello (PZ) il 25/7/1956, C.F. SPRTRSS6L65E493V
- ricorrenti di cui sopra con qualifica B1:
24. MARINO Maria nata a Napoli il 19/4/1961 C.F. MRNMRA61D59F839Q
  25. TAU Elena Ursula nata Roma il 15/2/1963 C.F. TAULRS63B55H501T
  26. TAFURI Simonetta nata a Roma il 10/4/1953 C.F. TFRSNT53D50H501D
  27. D'AGUANNO Antonia Maria nata a Villa Santa Lucia (FR) il 3/3/1950 C.F. DONNNM50C43L905W
  28. LIGAS Gabriella nata a Cagliari il 15/5/1954 C.F. LQSGLR54E55B354Y
  29. RISCALDATI Maria Rita nata a Roma il 16/12/1964 C.F. RSCMRT64T56H501N
  30. LANZALONGA Clemente nato a Capranica (VT) il 1/1/1953 - C.F. LNZCMN53A01B688D
  31. RENZETTI Silvia nata a Magliano S. (RI) il 20/2/1968 C.F. RNZSLV68B60B812Q
  32. MONTALESI Bruna nata a Roma il 8/10/1948 C.F. MNTBRN48R48H501F
  33. MOLINARO Marcella nata a San Lucido (CS) il 30/9/1956 C.F. MLNMCL56P70H971M
  34. PANEPINTO Luigina nata a Roma il 27/8/1967 C.F. PNPLGN67M67H501J.
  35. TIROTTA Maria Giuseppina nata a Roma il 27/7/1958 - C.F. TRTMGS58L67H501C
  36. BEVILACQUA Daniela nata a Roma 16/2/1960 - C.F. BVLDNL60B56H501K
  37. DE MBIS Daniela nata a Roma il 26/6/1956 - C.F. DMSDNL56H66H501M
  38. DELLA GRAZIA Francesca, nata a Roma 22/6/1964 - C.F. DLLPNC64H62H501M
  39. CARRINO Daniela nata a Roma 26/11/1958 - C.F. CRRDNL58S66H501I

*h*

40. MARTINI Emanuela nata a Roma il 2/4/1959 C.F. MRTMNL59D42HS01U  
 41. FIZZILLO Annunziata nata a Roma il 7/4/1962 C.F. FZZNNZ62D47H501S  
 42. VALOTTA Maria nata a Roma il 12/2/1953 C.F. VLTMRAS3B521L501X  
 43. MONFELI Cristina nata a Roma il 28/11/1969 C.F. MNFCST69S68H501C  
 44. MARTINO Cinzia nata a Roma il 15/1/1956 C.F. MRTCNZ56A55H501Y  
 45. SALUSTRI Paolo nato a Roma il 17/6/1955 C.F. SLSPLAS51117H501X  
 46. DI TOMMASO Laura nata a Roma il 28/10/1959 C.F. DTMLRA59R68H501I  
 47. MADONNINI Sabrina nata a Roma il 22/7/1965 C.F. MDNSRN65L62H501F  
 48. GALANTE Maria Luisa nata a Velletri (RM) il 1/4/1958 C.F. GLNMLS58D41L71  
 49. VEIJUJI Agnese nata a Cave (RM) il 3/9/1959 C.F. VLLGNS59P43C390U  
 50. STEFFENINI Francesco, nato a Roma il 12/8/1952, C.F. STFFNC52M121H501A  
 51. BALDUCCI Laura, nata a Grosseto il 24/11/1964, C.F. BLD1.RA64S64E202T  
 52. PICOTTI Lucia, nata a Roma il 29/6/1953, C.F. PCTLCU53H69H501F  
 53. DUCCI Giulia, nata a Roma il 22/6/1955, C.F. DCCGLI65H62H501W  
 54. LUZIA'ELLI Daniela, nata a Foligno (PG) il 18/10/1957, C.F. LZTDNL57R58D653D  
 55. RUSSO Filomena nata, a Castellammare di Stabia (NA) il 15/7/1960, C.F. RSSFMN60L55C129G  
 56. RIMI Simonetta, nata a Roma il 20/8/1958, C.F. MLESNT58M60H501P  
 57. SEMENTILLI Elina, nata a Albano Laziale (RM) il 3/8/1957, C.F. SMNLNBS7M43A132G  
 58. QUINTINI Anna, nata a Roma il 18/4/1959, C.F. QNTNNA59D58H501S  
 59. DEODATI Stefania, nata a Colleferro (RM) il 25/12/1964, C.F. DDTSFNG4T65C858I  
 60. DI PADOVA Elena, nata a Roma il 13/9/1964, C.F. DPALNB64P53H501O  
 61. NICOLAI Laura nata, a Roma il 9/5/1953, C.F. NCLLRA53B49H501L  
 62. CARRERA Carla, nata a Roma il 4/8/1958, C.F. CRRCLR58M44H501T  
 63. ROSSI Manuela nata a Roma il 16/2/1957 C.F. RSSMNL57B56H501L  
 64. PAZI Enrica nata a Ostellato (ME) il 3/10/1954 C.F. - PZANRC54R43G184H  
 65. FRANCESCHETTI Rossana nata a Roma il 17/3/1946 C.F. FRNRSN46C57H501Y  
 66. CORSARO Cinzia nata a Roma il 10/7/1960 C.F. CRSCNZ60L50H501W  
 67. ZAGARIA Savino nato a Roma il 17/5/1943 C.F. ZGRSVN43E17H501H  
 68. POLIDORI Laura nata a Roma il 28/8/1965 C.F. PLDLRA65M68H501T  
 69. MAGGIOLINI Annarita nata a Roma il 25/5/1959 C.F. MGNRNT59E651H501T  
 70. BERTI Claudia nata a Roma il 15/11/1953 C.F. BRTCLD53S55H501C  
 71. VINCI Tommaso nato a Roma il 11/5/1956 C.F. VNCTMS46E11H501Y  
 72. BALDACCINI Paola nata a Roma il 13/12/1946 C.F. BLDPLA46T531H501V  
 73. CAPPELLI Caterina nata a Roma il 21/9/1964 C.F. CPPCRN64P61H501O  
 74. INDELCATO Maria Giovanna nata a Roma il 7/5/1968 C.F. NDLMGV68E47H501S  
 75. CERQUEGLINI Rossana nata a Roma il 17/11/1966 C.F. CRQRSN66S5H501P  
 76. DI GIUSEPPE Roberta nata a Roma il 1/2/1971 C.F. DGSRR71B41H501H  
 77. ANDREANI Raffaella nata a Roma il 1/4/1962 C.F. NDRRFL62D411H501O  
 78. STELLA Paola nata a Roma il 3/7/1961 C.F. STLPLA61L43H501B

ricorrenti di cui sopra con qualifiche H2:

79. VITTUCCI Felice nato a Livorno il 1/2/1952 C.F. V11FLCS2B01E625Z  
 80. SCHIAVETTI Roberto nato a Roma il 27/2/1972 C.F. SCHRR72B27H501D  
 81. LOPEZ Antonella, nata a Roma 9/3/1963 - C.F. LPZNNL63C49H501Y  
 82. CHERUBINI Ermanno nato a Roma il 31/5/1954 C.F. CHRRNN54E31H501P  
 83. DELLA MONICA Andrea nato a Aversa (CE) il 22/8/1958 C.F. DLLNDR58M22A512U  
 84. ALI BGRITTI Agnese n. a Civitella Rovereto (AQ) il 22/11/49 C.F. LGGNS49S62C783T  
 85. NESSO Luigi nato a Comara di Stabia (NA) il 8/8/1958 C.F. NSSLGS58M08C129X  
 86. VECCHIOTTI Claudio nato a Roma il 27/5/1962 C.F. VCCCLD62E27H501N  
 87. PAMELA Canali nata a Roma il 11/7/1953 C.F. CNLPML53L51H501H  
 88. MOSCATO Antonella nata a Roma il 19/5/1966 C.F. MSCNNL66E59H501F  
 89. BORGHETTI Carla nata a Roma il 17/5/1961 C.F. BRGCLR61E57H501O

Q

90. MONTORSI Paola nata a Roma il 13/4/1956 C.F. MINTPLA56D53H501S
91. COZZOLINO Virginia nata a Salerno il 22/9/1965 C.F. CZZYGN65P62H703L
92. CALABRIA Carmelina nata a Paludì(CS) il 8/1/1950 C.F. CLBCMLS05480298E
93. GIOVANNINI Bianca nata a Roma il 6/6/1947 C.F. GVNBNCA7H46H501V
94. DE LUCA Vincenzo nato a Rocca di Papa (RM) il 18/10/1958 C.F. DLVCVCN58R18H501B
95. CICCONE LAMBERTO nato a Roma il 16/6/1952 C.F. CCCIJRR52H16H501E
96. PERRA Angela nata a Roma il 14/1/1963 C.F. PRRNGLG3A54H501Q
97. D'ANGELO Laura nata a Roma il 3/4/1972 C.F. DNGLKA72D43H501H
98. TEDESCHI Rita Terquinia, nata a Massa il 9/9/1951 - C.F. TDSRTR51P49R023E
99. DI BIAGIO Stefano nato a Arsoli(RM) il 25/12/1957 C.F. DRGSGFN57T55A4460
100. MAZZARO Maria Luisa nata a Odierno(TV) il 2/10/1949 C.F. MZZMMLS49R61H999G
101. BRUNIONE Virginia nata a Sciarfai(SA) il 4/8/1962 C.F. BRNVGN62M44483K
102. MATTI Laura nata a Marino (RM) il 13/1/1972 C.F. MTTILRA72AS3E958Y
103. FABBRUCCI Maurizio, nato a Roma il 11/5/1964, C.F. FBBMRZ64E11H501E
104. ROSOLEN Daniela, nata a Poidenense (PN) il 3/8/1969, C.F. RSLDNL69M43G888N
105. MINARDI Silvana nata, a Roma il 4/1/1951, C.F. MNRSVL51A44H501K
106. PIANELLI Claudia, nata a Pergola (PS) il 8/2/1963, C.F. PNLCLD63B48G453T
107. LOPPREDO Andrea nato, a Gemina il 8/1/1954, C.F. LFPNDR54S08D969C
108. CASTALDO Antonio nato a Aversa (NA) il 1/2/1941 C.F. CSTNTNN41B01A024V
109. DI FABIO Simona nata a Avezzano il 30/9/1966 - C.F. DFB5NT64P70A515W
110. CENCI Beatrice nata a Roma il 6/7/1949 C.F.
111. BUONGIOVANNI Filippo nato a Corchiano (FR) il 27/5/1940 C.F. BNGPFP40E67998N
112. STANCO Pietro nato a Roma il 9/5/1962 C.F. STNTR62E09H501I
113. AGOSTINI Mario nato a Roma il 26/1/1952 C.F. GSTMRA52A26H501Q
114. PLACIDI Luciano nato a Roma il 30/4/1952 C.F. PLCLCN52D30H501Q
115. CONTENI Pulvio nato a Corchiano il 9/11/1950 C.F. CNTFLY50SIPED98L
116. GOLFERRI Stefano nato a Roma il 13/4/1967 C.F. GLFSTN67D13H501K
117. BONCOMPAGNI Paola nata a Roma il 6/2/1968 C.F. BNCPLA68R46H501D
118. RICCIO Antonietta nata a Liestal (Svizzera) il 6/8/1958 C.F. RCCNNT68M48ZL33K
119. TOCCI Adriana nata a Roma il 1/2/1947 C.F. TCCDRM47T41H501V
120. BIZZOCCHI Paola nata a Roma il 30/7/1960 C.F. BZZPLA60T70H501U
121. TARTAGLIA Alvaro nato a Cuneale (RI) il 31/7/1957 C.F. TRTLYR57L31C749Y
122. MAZZOTTI Maria nata a Roma il 28/6/1958 C.F. MZTMRN58H68H501R
123. MARAGNO Franco nato a Roma il 18/1/1958 C.F. MRQFNC5RS18H501U
124. GIONTELLA Patrizia nata a Roma il 12/1/1958 C.F. GNTTRZ58S52H501X
125. ANTONUCCI Sandro nato a Roma il 5/1/1953 C.F. NTNSDR53S05H501G
126. ARZILLI Raffaele nato a Camerino (MC) il 17/11/1965 C.F. RZLKLPL65S97B474C
127. D'ALFEO Giovanni nato a Palermo il 1/7/1956 C.F. DLAGNN56L01G273C
128. DIAMANTI Barbara nata a Roma il 11/3/1972 C.F. DMNBBR72CS1H501C
129. PITZALIS Roberta nata a Roma il 12/5/1964 C.F. PTZRF164E52H501R
130. DI STEFANO Giovanni nato Roma il 5/5/1962 C.F. DSTGNN62ED5H501H
131. GERARDI Anna Rita nata a Roma il 23/1/1961 C.F. GRRNRT61S63H501L
132. FERRARI Giovanni nato a Ferrara il 9/6/1952 C.F. FRRCNNS2H09D548N
133. UGOLINI Antonio nato a Roma il 22/4/1960 C.F. GLNNTN60D22H501F
134. GAGLIANO Maria nata a Messina il 2/1/1958 C.F. GOLML558H62F158L
- Il documento di cui sopra con qualifica B3

135. VELLUSI Pasquale nato a Napoli il 10/10/1942 C.F. VILLPOLA2R10RR39W

136. CLARONI Otello nato a Roma il 1/1/1949 C.F. CLRRTLLA2A11H501V

137. SCALAS Marcello nato a Roma il 6/10/1954 C.F. SCLMCL54R06H501C

138. CASTALDO Alessandra nata a Afragola (NA) il 18/1/1973 C.F. CSTLSND73A58AD64E

139. CARBONE Antonietta, nata a Roma il 9/7/1958, C.F. CRBNNT58L49H501O

Di

140. SBORDONI Maria Pia, nata a Roma il 21/3/1953, C.F. SBRMRP53C61H501Z
141. TERRAMANI Matilde, nata a Roseto degli Abruzzi (TE) il 5/1/1955, C.F. TRRML755A45P585
142. CASIBIJO Vittorio nato a Sessa Aurunca (CR) il 7/1/1944 C.F. CLSVTR44A071676Z
143. TOSELLI Bruno nato a Tivoli (RM) il 18/6/1950 C.F. TSRBRN50H18L182C
144. VONA Michele nato a Quindici (AV) il 8/5/1943 C.F. VNOMHL43E08H129M
145. GIACCHINI Onorina nata a Roma il 27/2/1949 C.F. GCCNRN49B67H501N
146. ORSINI Marco nato a Frosinone il 8/1/1954 C.F. RSNMRC54A08D810Z
146. CENCI Silvia nata a Frascati (RM) 1/11/1953, C.F. CNCCLV53S41D773C
147. FLATI Maurizio nato a Roma il 8/6/1952 C.F. FLTMRZ52H08H501Y
148. MARINI Stefania nata a Roma il 19/7/1947 C.F. MRNSPN47L591H501J
149. COLAZINGARI Graziella nata a Viterbo il 20/4/1949 C.F. CLZQZ1A9D60M082H
150. GENCO Vincenza nata a Marsola (TP) il 18/2/1951 C.F. GNCVCN51B58E974V
151. ROSI Daniela nata a Roma il 15/11/1951 C.F. RSODNLS1S55H501F
152. CORDOVANA Francesco nato a Roma il 7/3/1940
153. LAMBIASI Salvatore nato Sabaudia il 14/10/1945 C.F. LMRSVT45R14H647J
154. SANZI Luigi nato a Rossano (CS) il 23/3/1949 C.F. SNZLGU49C23H579S
155. DI BLASI Eugenio nato a Tivoli (RM) il 1/5/1953 C.F. DBLGNE53E01L182N
156. RANDAZZO Giovanna nata a Roma il 11/6/1956 C.F. RDNGNNS6H51H501Y
157. ARMENI Oliva nata a Terni il 25/10/1946 C.F. RMNLV046R65L117Q
158. CALDARELLI Bruno nato a Roma il 7/5/1948 C.F. CLDBRN48P07H501E
159. VENDOLA Giuseppina nata a Bari il 16/4/1946 - C.F. VNDGPP46D56A6625
160. AMORUSO Raffaella nata a Bosco Trecase (NA) il 3/1/53 - C.F. MRSRFL53A43B077M
161. PERNA Annamaria nata a Roma il 8/12/1952 - C.F. PRNNMR52T481H501E
162. TRENTANI Roberta nata a Voghera (PV) il 9/9/1953 - C.F. TRNRRT53P49M109O
163. VETRELLA Patrizia nata a Roma il 22/12/1948 - C.F. VTRPRZ48T62H501K
164. FUSCO Lucrezia nata a Napoli il 24/7/1955 - C.F. FSCLRZ55L64P839Y
165. MARONNA Graziella nata a Latina il 27/11/1954 - C.F. MRNGZL54S67E472Q
166. MACCARI Maria Teodolinda nata a Parrano (TR) il 5/8/48 - C.F. MCCMTD48M4563441
167. DE NICOLA Rosanna nata a Albano Laziale (RM) il 21/4/1946 - C.F. DNCRRN46D61A132H
168. CLERICO' Elisabetta nata a Gasperin (CZ) il 21/7/1961 - C.F.
169. CIANCHETTI Clara nata a Sora (FR) il 12/6/1947 - C.F. CNCCLR47H521838I
170. NOCKERINO Antonietta nata a Brecelano (NA) il 25/3/1952 - C.F. NCRNNT52C65H243D
171. FALCIONI Venzazio nato a Roma il 29/7/1950 - C.F. FLCVNZ50L29H501Z
172. DI FELICE Annamaria nata a Roma il 7/1/1962 - C.F. DFLNMR62A47M501T
173. PLESCIA Antonella nata a Roma il 29/4/1958 - C.F. PLSNLS8D69H501P
174. RAZZI Paolo nato a Roma il 13/9/1947 - C.F. RZZPLA47P19H501S
175. TIZZANO Gianpaolo nato a Tivoli (RM) il 29/1/1945 - C.F. TZZGPL45A29L182O
176. DI SOMMA Sergio nato a Frosinone il 26/1/1950 C.F. DSMSRG50A26D810A

ricorrenzi di cui sopra con qualifica B3 Super

178. D'EVOLA Rosaria, nata a San Nicandro Garganico (FG) il 26/10/1947, C.F. DVLSR47R661054Q  
con qualifica C1

179. RAMPULLA Angelina, n. a S. Stefano di Camastra (ME) il 6/5/1962, C.F. RMPNLN62B461370R

180. ORSOLINI Giuhana n. Roma 16/9/1957 C.F. RSLGLN57P56H501M

181. MANCUSO Angela n. Roma il 5/2/1968 C.F. MNCMGL68B45H501F

182. PAIS Nadia n. Roma il 9/12/1955 C.F. PSANDA55T49H501P

183. DEL POPOLO Alessandro n. roma il 1/11/1967 C.F. DLPLSN67S01H501H

184. FERRAZZA Ivano n. Roma il 5/7/1969 C.F. FFRVNI69L051H501S

185. ARPINI Luisa n. Roma il 7/3/1963 C.F. RPNLSU63C471H501U

186. TIBERI Luciano n. Civitavecchia il 24/12/1949 C.F. TBRLCN49T24C765D

ricorrenzi di cui sopra con qualifica A1

R

tutti rappresentati e difesi dagli Avv. ti Elena Caretta e Filippo Giuseppe Capuzzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma Via Romeo Romci, 23;

- RICORRENTI -

#### CONTRO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Ministero della Giustizia, in persona del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziarica del Personale e dei Servizi, domiciliato per la carica in Roma, via Arcaula, 70, rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina Di Malo, funzionario in servizio presso l'Ufficio Contenzioso, per designazione in atti, conferita in forza dell' art. 417 bis c.p.c., novellato dall'art. 19 co. 17 D.Lgs 29.10.1998 n. 387

- RESISTENTE -

Oggetto: pubblico impiego - riconoscimento diritto a percorso di riqualificazione - condanna al risarcimento danno

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato gli istanti indicati in epigrafe, tutti dipendenti del Ministero della Giustizia interessati alla partecipazione a una delle 18 procedure di selezione professionale dirette alla riqualificazione del personale per passaggi interni di area e tra aree pubblicati sul Bollettino Ufficiale dallo stesso Ministero n°3 del 15.2.2001, argomentato in merito alla colpevole inerzia protratta per quasi un decennio del dicastero convenuto che tali percorsi non aveva completato, concludevano chiedendo accertata la responsabilità del Ministero della Giustizia per il comportamento di inerzia descritto, condannare il medesimo al pagamento in loro favore, a titolo di risarcimento del danno conseguente, della somma corrispondente alle differenze retributive, a ciascuno spettanti, tra la posizione economica attualmente posseduta e quella immediatamente superiore, ridotta nella misura del 70% o in quella diversa ritenuta dal Tribunale; in subordine, condannare lo stesso Ministero a corrispondere loro, sempre a titolo di risarcimento, la somma diversa ritenuta dal Tribunale secondo equità; in ogni caso con decorrenza dal 20/3/2003, o, dalla data diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, vinte le spese da distarsi.

Si costituiva tempestivamente in giudizio il Ministero della Giustizia sollevando in via preliminare: eccezione di difetto di giurisdizione con riferimento ai ricorrenti che avevano chiesto di partecipare alle selezioni per il passaggio da un'area funzionale all'altra; eccezione di inammissibilità della domanda dei ricorrenti Radicchi Giovanni, Cristofari Antonio Maurizio, Cacciamaì Ruggero Mario, Panzinato Luigina, Martini Emanuela, Polidori Laura, Vinci Tommaso, Di Giuseppe Roberto, Cozzolino Virginia, D'Angelo Laura, Boncompagni Paola, Mangno Franco, Casello Vittorio, Marini Stefania e Falconi Venanzio, per difetto di interesse ad agire; eccezione di incompetenza territoriale con riferimento alle ricorrenti Pizzalis Roberta e Calabria Carmelina per essere competente, rispettivamente, il Tribunale di Latina e quello di Civitavecchia; eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. o in subordine, dichiarare prescritta la richiesta risarcitoria negli ulteriori limiti indicati.

Nel merito osservava che il mancato espletamento delle procedure di riqualificazione era da addebitarsi a numerose pronunce giurisdizionali dei giudici ordinari e amministrativi che avevano in più occasioni provveduto a sospendere le procedure medesime ovvero a ritenerle illegittime e quindi annullarle. In merito aggiungeva che in data 9 novembre 2006 era stato sottoscritto con le organizzazioni sindacali un protocollo d'intesa al fine di attivare procedure di progressione semplificate ed accelerate. Affermava, pertanto, che alcuna responsabilità poteva essere addebitata all'amministrazione per il mancato completamento della procedura di riqualificazione, in quanto, attivando le stesse, avrebbe violato le numerose pronunce giudiziarie intervenute sulla procedura medesima, per cui i ricorrenti non potevano vantare alcun diritto al risarcimento dei danni neppure a titolo di perdita di chance. Rilevava infine che i ricorrenti avevano percepito importi a titolo di premi di produttività attraverso l'utilizzazione di somme originariamente accantonate proprio per finanziare

R

I passaggi di qualifica, somme che non avrebbero percepito se le procedure di riqualificazione si fossero concluse, per cui, in ipotesi di accoglimento della domanda, eccedeva in compensazione tali somme.

Concludeva quindi chiedendo, previo accoglimento delle eccezioni preliminari: in via principale nel merito il rigetto delle domande proposte in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto; in via subordinata, sempre nel merito, nell'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dai ricorrenti, compensare il quantum con le somme percepite dagli stessi a titolo di premio di produttività collettiva nei periodi dedotti in giudizio.

Concesso termine per note, la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo letto in udienza.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

E' stata sollevata in via preliminare dalla convenuta eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia relativamente ai ricorrenti nell'area funzionale A, posizione economica A1 Rampulla Angelina, Orsolini Giuliana, Mancuso Angela, Pais Nadia, Del Popolo Alessandro, Ferrazza Ivano, Arpini Luisa e Tibari Luciano che, quali ausiliari A1, hanno chiesto di partecipare al corso - concorso per operatore giudiziario B1, nonché con riferimento ai ricorrenti inquadrati nell'area funzionale B, posizioni economiche B3 o B3 super Vitucci Felice, Schiavetti Roberto, Lopez Antonella, Cherubini Ermanno, Della Monica Andrea, Allegritti Agnese, Nesso Luigi, Vecchiotti Claudio, Canali Pamela, Moscato Antonella, Borghetti Carla, Montocci Paola, Calabria Carmelina, Giovannini Bianca, De Luca Vincenzo, Cicconetti Lamberto, Perna Angela, Tedeschi Rita, Tarquinia, Di Biagio Stefano, Mazzaro Maria Luisa, Brunione Virginia, Mattai Laura, Fabbretti Maurizio, Rosolen Daniela, Minardi Silvana, Pianelli Claudia, Loffredo Andrea, Cataldo Antonio, Di Fabio Simonetta, Ceci Beatrice, Buongiovanni Filippa, Stanco Pietro, Agostini Mario, Placidi Luciano, Contenti Fulvio, Gelferi Stefano, Riccio Antonietta, Tocci Adriana, Bizzocchi Paola, Tartaglia Alvaro, Mazotti Marina, Giustella Patrizia, Antonucci Sandro, Arzilli Raffaella, D'aleo Giovanni, Diamanti Barbara, Pizzalis Roberta, Di Stefano Giovanni, Gerardi Anna Rita, Ferrari Giovanni, Ugolini Antonio, Gagliano Marisa, Vellusi Pasquale, Cleroni Orallo, Scias Marcello, Casullo Alessandra, Carboni Antonietta, Sbordoni Maria Pia, Terramani Matilde, Toselli Bruno, Vona Michele, Giacchini Onorina, Orsini Marco, Ceci Silvia, Fiat Maurizio, Colazingari Graziella, Genco Vincenza, Roli Daniela, Cordovana Francesco, Lambiasi Salvatore, Sanzi Luigi, Di Biasi Eugenio, Randazzo Giovanna, Armeni Oliva, Caldarelli Bruno, Vendola Giuseppina, Amoroso Raffaella, Perna Annamaria, Trentani Roberta, Vetrella Patrizia, Fusco Lucrezia, Maroana Graziella, Maccari Maria Teodolinda, De Nicola Rosanna, Clerico Elisabetta, Cianchetti Clara, Nocerino Antonietta, Di Felice Annamaria, Plescia Antonella, Razzi Paolo, Tizzano Gianpaolo e Di Somma Sergio che, quali ufficiali giudiziari B3 o B3 super o esperti informatici B3 o cancellieri B3, hanno chiesto di partecipare al corso - concorso per ufficiale giudiziario C1 ovvero cancelliere C2 o ancora esperto informatico C1.

Ha sostenuto la difesa degli istanti in sede di note onde contrastare l'eccezione che nella fattispecie in esame non si discute della legittimità di procedure per l'assunzione di pubblici dipendenti ma di semplice progressione degli stessi nel rapporto di pubblico impiego già instaurato così che il riferimento della controparte a procedure di corso - concorso sarebbe inezatto, trattandosi, invece, di mere selezioni interne. Inoltre, ha fatto osservare la difesa, la domanda attrice non verte neppure sulla legittimità delle procedure di selezione come sopra specificate ma sulla richiesta di risarcimento per preteso inadempimento del Ministero della Giustizia, il quale ha mancato di attivare ovvero di concludere le procedure di riqualificazione del personale previste dal CCNL Ministeri 1998/2001 e dal successivo CCNI del 5/4/2000. Non vi sarebbe quindi dubbio, ha sostenuto, che in sùbita materia sussista la competenza a conoscere del giudice ordinario.

Le deduzioni da ultimo formulate non si ritengono possano essere accolte.

In prima si rileva che il procedimento di riqualificazione per come individuato dalla normativa invocata costituisce in fatto null'altro che una tipologia di "concorso interno", terminologia forse non esplicitamente utilizzata solo per non incorrere negli strali della Corte Costituzionale che tale tipo di

Q1

procedure selettive ebbe già ad additare come illegittime in ragione dell'esclusione totale della possibilità di partecipazione di esterni.

Osserva per altro verso l'Ufficio che l'accertamento del diritto al risarcimento danni per omessa conclusione dei corsi di riqualificazione per l'accesso alla categoria superiore ha per i ricorrenti sopra indicati quale necessario presupposto logico-giuridico, l'accertamento in via incidentale della violazione del loro diritto all'accesso ad area professionale diversa da quella di appartenenza, rispettivamente area B ed area C. Diritto al passaggio tra aree con procedura selettiva che rientra pacificamente nell'ambito della giurisdizione amministrativa, alleggiandosi la giurisdizione ordinaria come meramente residuale, in quanto relativa a procedure selettive-concorsi per soli candidati interni che comportino progressione nell'ambito della medesima area professionale (Cass. S.U. nn.12221/2006, 3717/2007, 23439/2007). Riguardo alla devoluzione al giudice amministrativo delle procedure per il passaggio da un'area ad un'altra si veda Cass. n.363/2006.

Ad ulteriormente confutare la tesi attorea si osserva, ancora, che a seguito della riforma della giustizia amministrativa, ex art. 7 L.205/2000, il giudice amministrativo ha giurisdizione anche in materia di risarcimento del danno ingiusto.

Si ritiene per tali motivi che l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in relazione ai nominativi indicati sia fondata.

Ancora in via preliminare ha sollevato la difesa del dicastero eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti sign.ri Radicchi Giovanni, Cristofari Antonio Maurizio, Cacciamani Ruggiero Mario, Panepinto Luigina, Martini Emanuela, Polidori Laura, Vinci Tommaso, Di Giuseppe Roberta, Conzolino Virginia, D'Angelo Laura, Boncompagni Paola, Maragno Franco, Castello Vittorio, Marini Stefania e Falcioni Venanzio per non aver i medesimi chiesto di partecipare alle selezioni in argomento.

Ha contestato la difesa degli istanti in sede di nota l'efficacia probatoria delle note depositate in quanto formate dalla stessa parte che intende avvalersene. Ha poi comunque sostenuto che essendo mutati per le intervenute pronunce giurisdizionali i presupposti per l'ammissione alla riqualificazione, l'interesse ad agire sussiste anche per coloro che non avessero presentato domanda alla stregua dei pregressi criteri di selezione in quanto anch'essi lesi dal comportamento inadempiente del Ministero della Giustizia.

Osserva l'Ufficio che era onere dei ricorrenti provare i presupposti della domanda e, come è evidente, si può parlare di diritto al risarcimento del danno da perdita di chances se una chances al passaggio di qualifica c'era, circostanza quest'ultima certamente esclusa in ipotesi di mancata presentazione della domanda di partecipazione alle procedure selettive. Né appare pertinente l'eccezione secondo cui le pronunce giurisprudenziali avrebbero inciso sui presupposti per l'ammissione al percorso di riqualificazione così parificando la situazione di chi domanda aveva fatto e di chi non vi aveva proceduto steso che il mutamento dei parametri di valutazione avrebbe al più inciso sulla graduatoria di ammissione al percorso (percentuale di chances), redatta comunque tra i soli richiedenti.

Anche tale eccezione deve quindi essere senz'altro accolta.

Sempre in via preliminare ha sollevato il Ministero eccezione di incompetenza territoriale con riferimento alle ricorrenti Pitzalis Roberta e Calabria Carmelina ex art. 428, comma 1, c.p.c. prestando lo medesimo servizio, rispettivamente, nell'Ufficio NEP di Terracina, sezione distaccata del Tribunale di Latina e nell'Ufficio Unico presso il Tribunale di Civitavecchia.

Anche per tale assunto ha contestato la difesa avvocatoria l'efficacia probatoria delle note personali redatte dal Ministero, ciò tenuto conto che l'autocertificazione contenuta nelle schede personali allegata al fascicolo di parte ricorrente attestava per entrambe l'incarico presso la Corte di Appello di Roma. Osserva l'Ufficio che le autocertificazioni in atti delle signore Pitzalis e Calabria risalgono rispettivamente al 21.2.2008 ed al 18.3.2008 e quindi ineriscono a periodo successivo e più prossimo al deposito del ricorso rispetto ai provvedimenti di assegnazione alle sedi di Terracina e Civitavecchia entrambi risalenti al 1996 a cui la documentazione del Ministero fa riferimento (vedi doc.18 quinquies agli atti) onde per cui l'eccezione dev'essere rigettata.

Per amor di completezza si rileva che la documentazione redatta dal Ministero risulta non dar rilievo a provvedimenti temporanei di assegnazione ad altra sede (distacco o comando), i quali viceversa possono aver interessato le due lavoratrici in esame ed inciso di conseguenza sulla competenza territoriale fissata ex art. 413 comma 5 c.p.c. dalla sede a cui il dipendente è effettivamente addetto al momento della proposizione della domanda (la Rizzalis ad esempio precisa che la sede a cui è addotta è la Corte d'Appello di Roma poiché lei "distaccata da Terracina").

Nel merito la domanda formulata dai restanti ricorrenti è parzialmente fondata ed in tale misura dev'essere accolta.

Agiscono gli istanti per l'accertamento dell'illegittimità della condotta posta in essere dal datore di lavoro il quale avrebbe omesso di portare a compimento le procedure di riqualificazione precludendo loro la possibilità di un avanzamento in carriera.

In linea di principio le argomentazioni dei ricorrenti sono certamente condivisibili. Se è vero, infatti, che non vi è uno specifico obbligo contrattuale di ultimare le procedure di selezione entro un tempo predeterminato, pur tuttavia si conviene nell'affermare con la difesa dei ricorrenti che nel momento in cui il datore di lavoro manifesta la volontà di avviare una procedura di riqualificazione, espressamente prevista dal CCNL di settore, ha l'onere di portare a conclusione la stessa.

Pertanto, la mancata esecuzione di un impegno contrattualmente assunto dal datore di lavoro per un lasso di tempo considerevole, come certamente quello di specie, pur in assenza di vincoli temporali esattamente determinati, certamente può, in astratto, configurarsi quale condotta posta in essere in violazione dei canoni di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto.

In presenza di un evidente inadempimento contrattuale, consistente nella mancata esecuzione dell'impegno a porre in essere le procedure di riqualificazione professionale indicate, spetta al datore di lavoro, sulla base degli ordinari principi in materia di adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 1218 c.c., provare di non avere potuto adempiere per una causa a lui non imputabile.

Il Ministero convenuto giustifica il ritardo con l'adozione di numerosi provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sulla possibilità di concludere le procedure, avendo tali interventi annullato o sospeso la procedura, ovvero aumentato il numero dei partecipanti o rimodulato la graduatoria.

Si deve in primo luogo fare riferimento alla sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 10 ottobre 2002 (vedi documento n. 6 allegato al fascicolo del Ministero), di cui non si conosce l'esito definitivo, con la quale non solo è stato dichiarato illegittimo l'avviso di selezione interna per direttore di cancelleria area C posizione economica C3, ma sono stati annullati i criteri generali disciplinanti la selezione all'interno delle aree contenuti nel contratto integrativo 1998-2001, criteri che hanno dato origine alle procedure che costituiscono oggetto del presente ricorso.

Seppure possa essere ritenuto anomalo un provvedimento che abbia inciso sulla sfera giuridica di soggetti estranei a quello specifico processo senza che sia stato integrato il contraddittorio con gli stessi, non può essere posto in dubbio che la pronuncia con la quale siano stati annullati i criteri generali validi per tutte le procedure selettive possa avere avuto riflessi negativi su tutte le procedure concorsuali e non esclusivamente sulla procedura concorsuale che ha costituito oggetto di quello specifico giudizio. Di analogo tenore la sentenza del Tribunale di Enna del 7.10.2006 con la quale veniva dichiarata la nullità degli avvisi di selezione dei criteri stabiliti dal contratto integrativo sottoscritto in data 5.4.2000.

Al fine di superare la situazione di stallo ed incertezza che si era determinata in riferimento alle procedure di riqualificazione professionale in data 14 ottobre 2003 il Ministero della Giustizia e le organizzazioni sindacali convenivano sull'improcrastinabile necessità di portare a compimento le procedure di riqualificazione del personale bloccate da oltre due anni ed avevano sostanzialmente ridefinito alcuni criteri per l'espletamento delle selezioni, prevedendo la possibilità di partecipare ad un solo percorso formativo con il conseguente obbligo di esercitare l'opzione, la rielaborazione delle graduatorie, l'aumento del 100% del numero dei posti disponibili e la rimodulazione dei percorsi formativi.

In attuazione degli accordi con le parti sindacali era stata rielaborata una nuova graduatoria per l'ammissione al percorso formativo per la posizione economica C2 figura professionale di ufficiale giudiziario per il distretto di Roma pubblicata sul bollettino ufficiale del Ministero del 31 marzo 2004

h,



(vedi documento n.28 allegato al fascicolo ricorrenti). Da questo momento, pertanto, iniziava una nuova fase procedurale che avrebbe dovuto portare all'implemento, secondo i nuovi criteri assunti con le organizzazioni sindacali, dei percorsi formativi in questione.

Tuttavia, con sentenza del Tar Lazio del 14 luglio 2004 veniva annullato il bando di selezione e tutti gli atti conseguenti relativi al passaggio alla posizione economica C3 per il profilo di direttore di cancelleria mentre con ordinanza del Tar Lazio del 2 febbraio 2005, emessa in un giudizio avente ad oggetto l'annullamento dalla graduatoria relativa al passaggio dalla posizione economica C1 alla posizione economica C2 profilo di cancelliere, era disposta la sospensione della procedura selettiva; con sentenza della Corte di Appello dell'Aquila del 3 ottobre 2007 veniva confermata una sentenza del Tribunale di Teramo del 13 giugno 2003 con la quale si annullava la procedura di selezione relativa al passaggio alla posizione economica C3 nel profilo di direttore di cancelleria.

Tali provvedimenti hanno certamente inciso anche sulle restanti procedure di riqualificazione in quanto da un lato il C.C.N.L. integrativo del 5 aprile 2000 nel protocollo di intesa sulla riqualificazione del personale, disponeva che prima si sarebbe proceduto alla copertura dei posti vacanti nella posizione economica C3 e poi, sulla base dei posti nel frattempo realsi vacanti, alla copertura dalle ulteriori posizioni, dall'altro perché le modalità del passaggio all'interno dell'area tra una posizione economica e l'altra non era diversa da quella del profilo di ufficiale giudiziario.

Infine, il Ministero e le organizzazioni sindacali in data 9 novembre 2006 hanno stipulato un protocollo d'intesa al fine di attivare procedure di progressione in carriera semplificate. Nel suddetto protocollo d'intesa sia la parte pubblica che quella sindacale, preso atto dall'oggettiva impossibilità di portare ad esecuzione le procedure di riqualificazione come statuito nel 2001 e nel 2003, si sono impegnate a configurare un nuovo assetto normativo che rendesse finalmente realizzabile il passaggio tra le aree e quello, per la parte che qui rileva, tra le posizioni economiche nell'ambito della medesima area.

Ritiene l'Ufficio che la circostanza che nel novembre del 2006 sia stato sottoscritto un protocollo d'intesa finalizzato alla progressione professionale del personale ministeriale dimostra che è stato necessario provvedere a dare un nuovo impulso alla riqualificazione del personale del comparto giustizia. Impulso che si sarebbe dovuto concretizzare nella presentazione di un disegno di legge da parte del Ministro, nel reperimento delle risorse finanziarie e nella prosecuzione del negoziato sulla definizione dei criteri per la progressione del personale con valutazioni in base a criteri oggettivi, per la ridefinizione di ciascuna posizione professionale.

Alla luce della ricostruzione cronologica delle vicende che hanno riguardato, direttamente o indirettamente, le procedure di riqualificazione in oggetto, con particolare riferimento ai provvedimenti giurisdizionali che hanno inciso sulla stessa e agli accordi sindacali attraverso cui l'amministrazione ha provato ad individuare modalità che consentissero la definizione dei percorsi formativi, si deve concludere che il lasso temporale trascorso dalla prima pubblicazione delle graduatorie sino al novembre 2006, possa essere imputato a condotta inerte o negligente dell'amministrazione, dovendosi viceversa concludere che il diritto dei ricorrenti al regolare espletamento delle procedure di riqualificazione sia rimasto insoddisfatto a seguito di disposizioni dell'autorità giudiziaria alle quali il Ministero non poteva non ottemperare.

Né la responsabilità del Ministero potrebbe essere individuata nell'aver predisposto una situazione tale da determinare continui ricorsi giurisdizionali sia perché non si è dato atto di alcuna pronuncia che abbia definitivamente individuato sul punto una responsabilità dell'amministrazione, sia perché le procedure selettive sono il frutto di previsioni contrattuali, come tali non imputabili unicamente alla parte datoriale.

E riguardo all'ormai abbondante triennio che ci distanzia dall'accordo del 6 novembre 2006?

Ha dedotto il Ministero riguardo all'iniziativa posta in essere dall'Amministrazione tramite il disegno di legge di iniziativa governativa n.2873, presentato dal Guardasigilli il 5 luglio 2007 alla Camera dei Deputati, avente ad oggetto "Istituzione dell'ufficio del processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile" disegno non convertito e decaduto a seguito dell'anticipato scioglimento della Camera.

Tale disegno di legge disponeva all'art.5 che nel triennio 2007-2009 l'assunzione tramite pubblico concorso rivolto all'esterno di un contingente massimo di 2800 unità di personale area C posizione economica C1 da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria e contestualmente l'assunzione di personale medesima posizione economica attraverso progressioni professionali verticali da personale proveniente dall'area B posizione economica B1. Analoga disposizione relativa alla progressione verticale era prevista dall'area A all'area B1.

Articolo poi ripreso dall'emendamento governativo (pure questo non convertito) al D.D.L. 3324/C (cd. Decreto milleproroghe) presentato il 31 dicembre 2007, che prevedeva l'aggiunta dopo l'art. 14 quinquies, dell'art. 14 sexies, riprodotto il testo dei primi 5 articoli del disegno di legge n. 2873 cil.

Ha infine dedotto il Ministero che "Al momento, in applicazione dell'art 74, comma 1, del D.L. 112/08 concernente "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria", convertito in L.133/08, sono in corso di definizione le nuove dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria. Ricorda per altro l'Ufficio che in base al comma 5 del medesimo art.74 "Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 (riduzione in ribasso percentuale delle dotazioni organiche) le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto".

Orbene che alla data di entrata in vigore del decreto in questione le procedure concorsuali interne di cui è causa fossero state per lo meno avviate non è in discussione. E' infatti la stessa amministrazione nel proprio atto difensivo a riferire che ella "ha avviato le procedure di selezione professionale interna all'area C, B, A e le procedure di corso-concorso per il passaggio dall'area funzionale B alla posizione economica C1 e dall'area A alla posizione economica B1" fornendo altresì gli estremi degli avvisi pubblicati sui Bollettini Ufficiali del Ministero della Giustizia (vedi pag.6 comparata ultimo e penultimo paragrafo).

Inoltre la circostanza che il Ministero ammetta che sono in corso di definizione le nuove dotazioni organiche certamente autorizza a considerare allo stato vigenti, ex comma 5 cit., quella alla data del 30.6.2008.

Né potrebbe invocare il dicastero il divieto di assunzioni a qualsiasi titolo di cui al comma 6 stesso articolo atteso che, trattandosi (per quel che qui è giurisdizione) di passaggi all'interno della medesima area, si verte in tema di procedimenti di riqualificazione che implicano esclusivamente il passaggio a fascia retributiva più elevata sicché la progressione appare estranea alle procedure di assunzione di cui all'art.63 comma 4 D. Lgs. 165/2001 (Cassa. n°10419/2006).

Se ne deve dedurre che colpevolmente, quantomeno dal 25.6.2008 (data di entrata in vigore del decreto legge in questione), l'amministrazione non ha ancora proceduto ai concorsi per progressione selettiva verticale. Ciò tenuto conto del tenore del protocollo d'intesa del 2006 nel quale le parti, dato atto della mancata attuazione per il dicastero convenuto delle procedure di riqualificazione che avevano visto interessato il restante personale del comparto Ministeri, avevano concordato sulla "necessità" di attivazione di procedure di progressione professionale "semplificate ed accelerate" che interessassero "tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria". Tempi contingenziali sottolineati dal fatto che l'impegno dell'amministrazione era alla presentazione di un disegno di legge entro 90 gg. dalla sottoscrizione dell'accordo medesimo e all'immediata prosecuzione di un tavolo negoziale diretto tra l'altro a "monitorare periodicamente il processo legislativo ed organizzativo avviato anche al fine di realizzare la contestualità delle procedure di progressione..".

Da tale data si ritiene quindi sussista un danno da perdita di chances imputabile alla convenuta la quale non ha dedotto né provato di essersi attivata con le OO.SS. per il completamento delle procedure in esame.

Danno percentualmente individuato in ricorso nella misura, indicata per le tre aree, del 30%, così calcolata la proporzione tra numero dei posti disponibili per ciascuna riqualificazione ed aventi diritto alla partecipazione alla riqualificazione.

Riguardo all'indicazione della suddetta percentuale il Ministero, non contestando specificamente che tale sia la proporzione tra posti e aspiranti, ha eccepito che la medesima possa essere adottata per gli appartenenti alle aree A e B giacché l'espletamento delle procedure che interessavano gli istanti a queste appartenenti "sarebbe avvenuto solo dopo la conclusione delle procedure per le posizioni economiche superiori".

Ritenuta quindi corretta la percentuale indicata per l'area C, osserva l'Ufficio che tale eccezione, seppur fondata, non implica comunque l'azzeramento delle chances degli appartenenti alle aree B ed A. Per tale ragione, sussistendo certamente una perdita di chance anche per questi ultimi ma evidenziandosi impossibile una sua matematica quantificazione, equitativamente si ritiene di individuare il danno subito dagli appartenenti a tali aree nella misura del 20%, ulteriormente aumentata per loro l'alea a cui sono sottoposti in ragione dell'incerto risultato delle procedure interessanti l'area C.

La data di decorrenza del diritto al risarcimento danno esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata.

Infine, riguardo all'eccezione di compensazione per percezione FUA ha sostenuto la difesa del Ministero che lo stesso protocollo d'intesa n° 2 al CCIL del 5 aprile 2000 evidenziava come le parti avevano convenuto che fossero a carico del fondo unico di amministrazione di cui all'articolo 31 CCNL 16/5/1995, i "passaggi economici nell'ambito di ciascuna area professionale" (articolo 32, comma 2, CCNL oltre a quanto previsto dalla L. finanziaria 2000) e che, non essendo andate a buon fine le procedure, tali risorse erano state distribuite a pioggia a tutti i dipendenti in ragione "del numero di giornate di effettivo servizio", onde per cui nessun depauperamento era derivato agli istanti dalla mancata riqualificazione.

Osserva l'Ufficio che oggetto di condanna non sono differenze retributive ma il risarcimento derivante dalla mancata riqualificazione professionale onde per cui la circostanza che gli istanti abbiano ricevuto o meno somme a titolo di "premi produttività collettiva" non ha alcun rilievo nella determinazione del danno né può essere oggetto di compensazione attesa la natura del tutto eterogenea dei crediti in questione. In altre parole il danno subito alla professionalità esiste e prescindere dalla percezione del premio in esame ed il fatto che il primo sia stato quantificato in una misura percentuale dello stipendio costituisce solo un parametro convenzionale (e come tale sostituibile da altri seppur più desueti) cui agganciarne la quantificazione.

Le spese di lite sono compensate nella misura della metà attesa la parziale reciproca soccombenza mentre la restante parte, liquidata come in dispositivo, è posta a carico del Ministero resistente.

P.Q.M.

dianzesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione.

dichiara il difetto di giurisdizione con riferimento alle domande svolte da Rampulla Angelina, Ortolini Giuliana, Mancuso Angela, Pais Nadia, Del Popolo Alessandro, Ferrazza Ivano, Aspinai Luisa, Tiberi Luciano, Vitucci Felice, Schiavetti Roberto, Lopez Antonella, Cherubini Ermanno, Della Monica Andrea, Allegritti Agnese, Nesso Luigi, Vecchiotti Claudio, Canali Pamela, Moscato Antonella, Borghetti Carla, Montorsi Paola, Calabria Carmelina, Giovannini Eleonora, De Luca Vincenzo, Cicconetti Lambertino, Porra Angela, Tedeschi Rita, Tarquinia, Di Biagio Stefano, Mazzaro Maria Luisa, Brunione Virginia, Manzi Laura, Fabbretti Maurizio, Rosolen Daniela, Minardi Silvana, Pianelli Claudia, Loffredo Andrea, Castaldo Antonio, Di Fabio Simonetta, Ceci Beatrice, Buongiovanni Filippa, Stanco Pietro, Agostini Mario, Placidi Luciano, Contenti Fulvio, Golfieri Stefano, Riccio Antonietta, Tocci Adriana, Bizzocchi Paola, Tartaglia Alvaro, Mazotti Marina, Giordella Patrizia, Antonucci Sandro, Arzilli Raffaella, D'aleo Giovanni, Diamanti Barbara, Pittalis Roberta, Di Stefano Giovanni, Gerardi Anna Rita, Ferrari Giovanni, Ugolini Antonio, Gagliano Maria, Velluti Pasquale, Claroni Otello, Sculas Marcello, Castaldo Alessandra, Carbone Antonietta, Sbordoni Maria Pia, Terramani Matilde, Tocelli Bruno, Vona Michele, Giacchini Onorina, Onzini Marco, Ceci Silvia, Flati Maurizio, Colazingari Graziella, Genco Vincenza, Rosi Daniela, Cordovana Franca, Lambiasi Salvatore, Sanzi Luigi, Di Biasi Eugenio, Randazzo Giovanna, Armani Oliva, Caldarelli Bruno, Vendola Giuseppina, Amoroso Raffaele, Perna Annamaria, Trantani

Roberta, Vetrella Patrizia, Fusco Lucrezia, Maronna Graziella, Maccari Maria Teodolinda, De Nicola Rosanna, Clerico' Elisabetta, Ciancheri Clara, Nocerino Antonietta, Di Felice Annamaria, Pizacia Antonella, Razzi Paolo, Tizzano Gianpaolo e Di Somma Sergio;

dichiara il difetto di interesse ad agire di Radicchi Giovanni, Cristofari Antonio Maurizio, Cacciamani Ruggiero Mario, Panepinto Luigina, Martini Emanuela, Polidori Laura, Vinci Tommaso, Di Giuseppe Roberta, Cozzolino Virginia, D'Angelo Laura, Boncompagni Paola, Maragno Franco, Casiello Vittorio, Marini Stefania e Falconi Venanzio;

condanna il Ministero di Giustizia al risarcimento del danno subito dai restanti ricorrenti quantificato in misura pari al 30% delle differenze retributive (tra posizione economica immediatamente superiore e posseduta per gli appartenenti all'area C e al 20% della medesima differenza per gli appartenenti alle aree B e A, da ciascuno maturato a far data dal 25.6.2008, oltre accessori come per legge; rigetta nel resto il ricorso;

compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Ministero di Giustizia alla refusione della restante parte liquidata in €4.115,00 da distrarsi.

Roma, il 17-3-10

Il giudice

Dot. Donatella Casari

*Donatella Casari*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 7 MAR 2010



IL CANCELLIERE CI  
Zodiaco Gaetano

IL CANCELLIERE C I  
Gaetano Zodiaco